



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1110 del 22/12/2021

OGGETTO: Contratto fra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e la Società Santa Chiara SRL per l'erogazione di prestazioni riabilitative extraospedaliere ambulatoriali da parte della Casa di cura privata M.D. Barbantini di Bicchio-Viareggio (2022-2024)

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Elisabetta Maffei

DIRETTORE UOC Privato Accreditato, Trasporti Sanitari e Riabilitazione: MARIA BARTOLOZZI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LUCA LAVAZZA (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 2

OGGETTO: Contratto fra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e la Società Santa Chiara SRL per l'erogazione di prestazioni riabilitative extraospedaliere ambulatoriali da parte della Casa di cura privata M.D. Barbantini di Bicchio-Viareggio (2022-2024)

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Dirigente UOC Privato accreditato, trasporti sanitari e riabilitazione, di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:

Dott.ssa Maria Bartolozzi (proposta sottoscritta digitalmente)

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005 n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n.84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005);

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale Toscana 28 febbraio 2019 n. 34 (Azienda USL Toscana Nord Ovest – Nomina del Direttore Generale);

VISTO il vigente Statuto e il Regolamento di organizzazione adottato con delibera n. 832 del 16 ottobre 2020;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 8-bis rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”;
- la legge regionale 5 agosto 2009 n.51 e successive modifiche ed integrazione, che disciplina l'accREDITAMENTO istituzionale;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016 n. 79/R, che costituisce regolamento di attuazione della legge regionale 51/2009 in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie;
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 6 ottobre 2008 n.776, che in relazione alle prestazioni riabilitative definisce le tariffe a carico del Servizio sanitario regionale ad oggi in vigore;
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 4 agosto 2011 n.723 in materia di Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- il DPCM 12 gennaio 2017 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7 del suddetto d.lgs.502/1992;

VISTA la deliberazione Giunta regionale 30 maggio 2005 n. 595, ad oggetto “Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (allegato 2b, DPCM 29 novembre 2001). Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale”;

VISTA la deliberazione Giunta regionale Toscana 8 novembre 2018 n.1220 (Determinazione dei tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate);

RICHIAMATA la deliberazione aziendale 30 dicembre 2020 n.1125, che rinnova per l'anno 2021 il contratto in essere fra l'Azienda USL e la Società Santa Chiara SRL per l'erogazione di prestazioni riabilitative extraospedaliere ambulatoriali da parte della Casa di cura privata M.D. Barbantini di Bicchio-Viareggio;

PRESO ATTO che la Struttura suddetta è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria e in possesso di accREDITAMENTO per l'attività oggetto del presente atto;

RICORDATO che l'erogazione di prestazioni in nome e per conto del SSN da parte di strutture sanitarie private accreditate esula dall'ambito della disciplina dei contratti pubblici (ex D.Lgs. 50/2016) e che per la normativa si deve fare riferimento invece agli articoli 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm., nonché agli articoli 29 e 76 della LRT n. 40/2005 e, in questo caso (riabilitazione extraospedaliera), alla delibera di Giunta Regionale n. 776/2008 e 1476/2018, giacché l'attività in questione non è assimilabile ad un "servizio" da appaltare;

RITENUTO necessario approvare il contratto 1 gennaio 2022/31 dicembre 2024 per l'erogazione da parte della Struttura delle prestazioni riabilitative extraospedaliere ambulatoriali (prestazioni ex art.26 riconducibili al "percorso 3" DGR 595/2005 e prestazioni riconducibili al "percorso 2" DGR 595/2005), rese a favore di cittadini residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest e di infortunati INAIL;

PRESO ATTO che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto suddetto l' "Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" (allegato A1);

PRECISATO che per l'anno 2022 il tetto finanziario massimo e onnicomprensivo indicato dal contratto suddetto è:

- a) percorso 3: € 80.000,00 (netto ticket)
- b) percorso 2 : € 60.000,00 (lordo ticket)

EVIDENZIATO che per i successivi anni di vigenza dell'accordo il tetto di spesa sarà concordato fra le parti e formalizzato da parte dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, come specificato nel contratto;

PRECISATO CHE:

- i tetti di spesa annui stabiliti costituiscono l' importo massimo riconoscibile alle Strutture convenzionate da parte dell' Azienda USL e il superamento dei budget comporta la mancata liquidazione dell'importo eccedente ed eventuale richiesta di nota di credito, fatti salvi eventuali successivi accordi fra le parti, conseguenti a diverse indicazioni da parte della Regione Toscana e/o a modifiche nella programmazione regionale e/o aziendale;
- il percorso assistenziale specialistico di medicina fisica (percorso 2) rientra nell'oggetto della citata DGR 1220/2018, che ha indicato tetti di spesa unici e onnicomprensivi per singolo erogatore, individuati in base ai flussi informativi relativi (SPA, PAS e SDO), da mettere in relazione con il complesso della produzione di attività specialistica ambulatoriale e di ricovero erogata;
- sulla base della citata DGR 1220/2018, i tetti di spesa per le prestazioni ambulatoriali relative al percorso assistenziale specialistico di medicina fisica (percorso 2 DGR 595/2005) sono da indicarsi al lordo del ticket e senza distinzione in base alla residenza del paziente;
- per le attività di riabilitazione ex art. 26, invece, i tetti di spesa sono da considerarsi al netto delle quote di compartecipazione (ticket sanitario), come indicato nei contratti vigenti;
- per effetto della DGR 1220/2018 non è prevista possibilità di compensazione, nell'ambito di ciascun contratto, fra il tetto di spesa indicato per la riabilitazione ex art.26 e quello determinato per il cosiddetto "percorso 2";

DATO ATTO che l'importo complessivo di € 140.000,00 - che costituisce l'importo presunto massimo per le attività oggetto dell'allegato contratto, annualità 2022 - sarà imputato sul c/e 31020411 "Assistenza riabilitativa da privato RT" del bilancio preventivo economico 2022, tuttora in corso di formazione ed ove sarà prevista la necessaria disponibilità;

FATTO PRESENTE che presso la Struttura proponente è conservato agli atti d'ufficio a cura del

responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento relativo al presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha dichiarato che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

DATO ATTO che responsabile del procedimento è Elisabetta Maffei che, mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

DATO ATTO che proponente del presente atto è il Direttore U.O.C. Dr.ssa Maria Bartolozzi che, mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

PRESO ATTO che il contenuto del presente atto è stato preliminarmente condiviso con il direttore del Dipartimento di Riabilitazione, area Nord;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il contratto 2022-2024 fra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e la Società Santa Chiara SRL per l'erogazione di prestazioni riabilitative extraospedaliere ambulatoriali da parte della Casa di cura privata M.D. Barbantini di Bicchio-Viareggio, come da schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.A e all. A1);
2. di prevedere, per le attività oggetto del contratto suddetto annualità 2022, un tetto finanziario massimo e onnicomprensivo di € 140.000,00 distinto come segue:
 - a) percorso 3: € 80.000,00 (netto ticket)
 - b) percorso 2 : € 60.000,00 (lordo ticket)
3. di imputare il suddetto importo sul c/e 31020411 "Assistenza riabilitativa da privato RT" del bilancio preventivo economico per il 2022, tuttora in corso di formazione ed ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
4. di dare incarico alla UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo *on line* dell'Azienda;
5. di trasmetterne copia, ai sensi dell'art. 42, comma 2 della legge regionale n. 40/2005 al Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Maria Letizia Casani)

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 22/12/2021 al giorno 07/01/2022.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia